

# **CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI**

**C.I.S.S. 38 di Cuornè**

Città Metropolitana di Torino

## **REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI AD ESPERTI ESTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE**

## INDICE

- Art. 1 - Ambito di regolamentazione e applicazione
- Art. 2 - Oggetto del Regolamento
- Art. 3 - Presupposti per l'affidamento
- Art. 4 - Modalità per attestare l'assenza di professionalità interne
- Art. 5 - Requisiti per l'incarico
- Art. 6 - Esclusioni
- Art. 7 - Programmazione finanziaria dei fabbisogni
- Art. 8 - Competenza per il conferimento degli incarichi
- Art. 9 - Modalità di scelta dell'incaricato
- Art. 10 - Conferimento degli incarichi senza esperimento di procedure comparative
- Art. 11 - Formalizzazione dell'incarico
- Art. 12 - Insussistenza di cause di inconfiribilità o incompatibilità
- Art. 13 - Codice di Comportamento
- Art. 14 - Pubblicità degli incarichi
- Art. 15 - Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico
- Art. 16 - Prevenzione e sicurezza
- Art. 17 - Trasmissione atti di conferimento di incarichi di consulenza alla Corte dei Conti
- Art. 18 - Rinnovo e proroga
- Art. 19 - Recesso e risoluzione del contratto
- Art. 20 - Disposizioni finali

### **Art. 1 - Ambito di regolamentazione e applicazione**

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165 e ss.mm.ii., il conferimento, da parte del Consorzio CISS38 (di seguito denominato "Consorzio"), di incarichi individuali ad esperti esterni di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, per specifiche esigenze cui non è possibile far fronte con personale in servizio.
2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente Regolamento:
  - le prestazioni professionali consistenti in adempimenti obbligatori per i quali la legge impone espressamente il soggetto che deve eseguire la prestazione, ivi inclusi i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
  - le prestazioni professionali consistenti nella prestazione di servizi obbligatori per legge, qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputati;
  - l'affidamento di prestazioni di servizi effettuato secondo le modalità e per le finalità di cui alla normativa vigente in materia di appalti pubblici e di esternalizzazioni di servizi, necessari per raggiungere gli scopi del Consorzio;
  - gli incarichi conferiti, nell'ambito di procedimenti giurisdizionali, per la rappresentanza in giudizio, il patrocinio dell'Amministrazione e la consulenza tecnica di parte, per i soli casi, adeguatamente motivati, per i quali non si ricorre all'Avvocatura Generale dello Stato;
  - gli incarichi per le attività di informazione e comunicazione di cui all'art. 7 della L. 7 giugno 2000 n. 150;
3. Per le fattispecie escluse devono, comunque, essere sempre applicati i principi della trasparenza edella pubblicità della azione amministrativa.

### **Art. 2 - Oggetto del Regolamento**

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano alle procedure di conferimento di incarichi individuali a persone fisiche esterne al Consorzio aventi ad oggetto prestazioni di opera intellettuale ai sensi degli articoli 2222 e seguenti del Codice Civile, con contratti di:
  - lavoro autonomo occasionale;
  - lavoro autonomo professionale.
2. Nell'ambito di tali incarichi, quelli aventi ad oggetto studio, ricerca o consulenza hanno le seguenti caratteristiche:
  - incarichi di studio: quando oggetto della prestazione è la consegna di una relazione scritta finale, nella quale il prestatore d'opera illustra i risultati dello studio e le soluzioni proposte;
  - incarichi di ricerca: attività connessa alla preventiva definizione di un programma da parte dell'Amministrazione;
  - incarichi di consulenza: resa di pareri, valutazioni, espressioni di giudizio su specifiche questioni da parte di esperti.

### **Art. 3 - Presupposti per l'affidamento**

1. Il conferimento degli incarichi di cui all'art. 1 può avvenire in presenza dei seguenti presupposti:
  - l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento al Consorzio, ad obiettivi specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze difunzionalità dell'Amministrazione conferente;
  - deve essere stata preliminarmente accertata l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno della struttura esistente. A tal fine il Responsabile del procedimento competente individua progetto, programma, obiettivo o fase di esso per il quale è necessario ricorrere ad incarichi di collaborazione, dopo aver verificato,

motivatamente, l'assenza di strutture organizzative o professionalità interne al proprio ufficio, in grado di assicurare i medesimi risultati.

Si considerano casi di impossibilità oggettiva:

- l'assenza di risorse umane utilizzabili in possesso dell'elevata professionalità altamente qualificata attinente all'incarico da conferire;
  - la carenza effettiva di personale;
  - gli impedimenti temporanei, di natura organizzativa, per esempio: rilevanti carichi di lavoro riferiti a una dotazione organica ridotta che impediscono al Consorzio di ricorrere ai propri dipendenti per la realizzazione di particolari attività;
- la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- l'incarico deve fare riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nei programmi approvati dall'assemblea Consortile;

#### **Art. 4 - Modalità per attestare l'assenza di professionalità interne**

1. Prima di attivare la procedura per il conferimento dell'incarico, il Dirigente/Responsabile competente individua progetto, programma, obiettivo o fase di esso per il quale è necessario ricorrere ad incarichi di collaborazione, dopo aver verificato, motivatamente, l'assenza di strutture organizzative o professionalità interne al proprio ufficio, in grado di assicurare i medesimi risultati.

2. In caso di assenza di professionalità idonee si potranno attivare le procedure previste per il conferimento degli incarichi esterni.

#### **Art. 5 - Requisiti per l'incarico**

1. E' presupposto essenziale alla procedura di conferimento dell'incarico esterno l'estraneità rispetto all'Ente dei soggetti incaricati.

2. Gli incaricati devono essere esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipula di contratti di collaborazione per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, e per i servizi di orientamento, purché gli incaricati siano in possesso di un'adeguata esperienza nel settore.

3. Sono fatte salve le previsioni normative che, per specifiche attività, determinino i requisiti degli incaricati.

4. Il titolo di studio verrà in concreto individuato in relazione alla natura e caratteristiche dell'incarico.

#### **Art. 6 - Esclusioni**

1. Non è ammesso il conferimento di incarichi di collaborazione che si concretizzino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e rese con modalità di esecuzione organizzate dal Consorzio anche con riferimento a tempi e luogo di lavoro, come previsto dall'articolo 7, comma 5 bis del Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165.

2. Non possono essere affidatari di incarichi e collaborazioni:

- i soggetti in quiescenza, fatti salvi gli incarichi e le collaborazioni gratuite;
- coloro che si trovino in situazioni incompatibili per legge con l'affidamento dell'incarico.

3. I contratti posti in essere in violazione del predetto divieto sono nulli e determinano responsabilità erariale. I Dirigenti che operano in violazione di dette disposizioni sono, altresì, responsabili ai sensi dell'art. 21 del Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165 e ad essi non può essere erogata la retribuzione di risultato.

4. L'assenza delle cause di esclusione deve essere oggetto di apposita dichiarazione, da parte dei soggetti incaricati, resa nelle forme di legge contestualmente alla presentazione della domanda. Qualora, a seguito di verifica disposta dal Consorzio sulla dichiarazione resa, sia accertata la sussistenza di una o più ipotesi ostative al conferimento dell'incarico, quest'ultimo è revocato, ferma restando la richiesta di risarcimento per l'eventuale danno subito ed ogni altra responsabilità gravante sul dichiarante.

#### **Art. 7 - Programmazione finanziaria dei fabbisogni**

1. Il limite massimo di spesa per gli incarichi di lavoro autonomo disciplinati dal presente Regolamento è dato dagli importi stanziati a tale titolo nel Bilancio Consortile nell'esercizio di riferimento.

#### **Art. 8 - Competenza per il conferimento degli incarichi**

1. Gli incarichi di cui all'articolo 1 vengono conferiti dai Dirigenti/Responsabili delle singole strutture apicali che intendono avvalersene.

2. Essi possono ricorrervi nell'ambito delle previsioni e con i limiti posti dal Bilancio di previsione ed al Piano Esecutivo di Gestione.

#### **Art. 9 - Modalità di scelta dell'incaricato**

1. La scelta dell'incaricato – comunque in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 – al quale l'incarico venga conferito deve essere adeguatamente motivata e può avvenire:

- tramite procedura comparativa pubblica dei curricula, pubblicizzata con apposito Avviso per almeno 15 giorni sul sito web del Consorzio e all'albo delle pubblicazioni on line del Consorzio, ferma la predeterminazione nell'Avviso stesso dei criteri di valutazione;
- oppure previa selezione pubblica, anche con colloquio o altra modalità di valutazione attitudinale.

2. L'avviso pubblico deve contenere i titoli di studio e/o i requisiti professionali richiesti ai candidati, i termini e le modalità di presentazione delle candidature, i criteri di valutazione, il termine iniziale e finale delle prestazioni, il compenso, le modalità e i termini di pagamento e di rimborsi di eventuali spese. Delle operazioni di scelta dell'incaricato dovrà essere redatto un verbale.

3. Sono fatte salve le previsioni normative che, per specifiche attività, determinano le procedure per l'affidamento dell'incarico.

#### **Art. 10 - Conferimento degli incarichi senza esperimento di procedure comparative**

1. Non vi è obbligo di procedure pubbliche comparative:

- a) per la scelta dei componenti degli organismi di controllo interno e del Nucleo di Valutazione;
- b) per le collaborazioni meramente occasionali, che si esauriscono in una sola azione o prestazione, caratterizzata da un rapporto "*intuitu personae*" che consente il raggiungimento del fine e che comportano, per la loro stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso spese, quali la singola docenza e/o la partecipazione a convegni e seminari che si svolgano nell'arco di una sola giornata, la traduzione di una pubblicazione;
- c) per gli incarichi a componenti esterni delle commissioni obbligatorie per legge (commissioni di concorso/gara/selezione, p.e. toponomastica e commissioni del settore pianificazione).

2. Si può prescindere dall'esperimento della procedura comparativa altresì nei seguenti casi:
- a) quando la procedura comparativa sia andata deserta, a condizione che non siano modificate le condizioni dell'iniziale proposta di incarico;
  - b) in casi di particolare urgenza, adeguatamente motivata e documentata, quando le scadenze temporali ravvicinate e le condizioni per la realizzazione dei programmi non consentano l'utile e tempestivo esperimento di procedure comparative di selezione, purché l'urgenza non derivi da comportamenti dell'Amministrazione;
  - c) nei casi in cui l'Amministrazione dimostri di avere necessità di prestazioni professionali tali da non consentire forme di comparazione con riguardo alla natura dell'incarico e all'oggetto della prestazione;
  - d) per incarichi relativi a programmi o progetti finanziati o co-finanziati da altre Amministrazioni pubbliche o dall'Unione Europea, per la realizzazione dei quali siano stabilite tempistiche tali da non rendere possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione per l'individuazione dei soggetti attuatori.
3. Gli incarichi sopra elencati sono comunque soggetti alle norme generali attinenti alle forme di pubblicazione sul sito web ed alle comunicazioni agli enti preposti al controllo.

#### **Art. 11 - Formalizzazione dell'incarico**

1. L'Amministrazione formalizza l'incarico conferito mediante stipulazione in forma scritta di un Disciplinare, inteso come atto di natura contrattuale nel quale sono specificati gli obblighi per l'incaricato/collaboratore.
2. Nel contratto devono essere preventivamente determinati:
  - la durata, che deve essere commisurata all'entità dell'attività;
  - l'oggetto, che deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'Amministrazione conferente e rispondere ad obiettivi e progetti specifici e determinati e risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'Ente;
  - il compenso, il cui ammontare, predeterminato in fase istruttoria, deve rientrare nel limite di spesa per conferimento incarichi approvato dall'Assemblea Consortile per l'anno di riferimento e deve trovare adeguata copertura finanziaria in specifici capitoli di spesa del Piano Esecutivo di Gestione. Il compenso inoltre deve essere congruo, proporzionato all'utilità conseguita dal Consorzio e alla prestazione richiesta.
3. Nel caso in cui il conferimento dell'incarico riguardi dipendenti pubblici, deve essere accertata la sussistenza della relativa autorizzazione da parte dell'Ente di appartenenza dell'incaricato.

#### **Art. 12 - Insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità**

1. All'atto del conferimento dell'incarico l'interessato sottoscrive una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità o incompatibilità che viene pubblicata nel sito istituzionale del Consorzio che è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico.
2. L'Amministrazione, in ogni fase della procedura, si riserva la facoltà di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati, ai sensi della D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e ss.mm.ii..
2. La dichiarazione mendace, accertata dalla stessa Amministrazione, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio dell'interessato, comporta l'inconferibilità di qualsivoglia incarico per un periodo di 5 anni.

#### **Art. 13 - Codice di Comportamento**

1. All'atto del conferimento dell'incarico, all'incaricato deve essere consegnato il Codice di Comportamento del Consorzio, previa sottoscrizione di ricevuta dell'avvenuta consegna.

2. La violazione, da parte dell'incaricato, degli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento determina la risoluzione immediata e di diritto del rapporto contrattuale.

#### **Art. 14 - Pubblicità degli incarichi**

1. In ottemperanza alle disposizioni normative in materia di trasparenza, ai sensi dell'art. 15 comma 1, del Decreto Legislativo 14.03.2013 n. 33, sul sito ufficiale del Consorzio devono essere pubblicati:

- gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
- il curriculum vitae degli incaricati in conformità al vigente modello europeo;
- i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in Enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica Amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;
- i compensi con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate all'avalutazione del risultato;
- l'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi.

2. L'efficacia dei relativi contratti e la conseguente liquidazione del corrispettivo sono subordinate alle pubblicazioni di cui al precedente comma, nonché alla comunicazione alla Presidenza del Consiglio – Dipartimento della Funzione pubblica – dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165.

3. I dati di cui al comma 1 sono pubblicati entro 3 mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dello stesso.

#### **Art. 15 - Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico**

1. Il Dirigente/Responsabile che ha stipulato il contratto verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a stati di avanzamento e sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.

2. Il Dirigente/Responsabile accerta altresì il buon esito dell'incarico ed il rispetto delle clausole contrattuali mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato e dei risultati ottenuti.

3. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dall'incaricato risultino non conformi a quanto richiesto dal contratto ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il Dirigente responsabile può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.

4. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il Dirigente responsabile può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.

#### **Art. 16 - Prevenzione e sicurezza**

1. In applicazione delle norme in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, i Dirigenti delle strutture in cui operano gli incaricati devono informare questi ultimi sui rischi presenti nel luogo di lavoro e devono vigilare sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi del Decreto Legislativo 09.04.2008 n. 81.

### **Art. 17 - Trasmissione atti di conferimento di incarichi di consulenza alla Corte dei Conti**

1. Gli atti di conferimento di incarichi di consulenza per i quali è previsto un compenso superiore a € 5.000,00 devono essere trasmessi alla Corte dei Conti – sezione regionale competente – per l'esercizio del controllo successivo alla gestione, ai sensi dell'art. 1, comma 173 della Legge 23.12.2005 n. 266.

### **Art. 18 - Rinnovo e proroga**

1. Non è ammesso il rinnovo del contratto. Il Consorzio può prorogare la durata del contratto originariamente pattuita ove ravvisi un motivato interesse, solo al fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili all'incaricato, fermo restando il compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico.

### **Art. 19 - Recesso e risoluzione del contratto**

1. Il Consorzio, nella sua qualità di committente, può recedere dal contratto unilateralmente, ma in tal caso dovrà provvedere al pagamento del lavoro eseguito, delle spese documentabili sostenute dall'incaricato, nonché del mancato guadagno - qualora previsto dal Codice Civile - stimato in via forfetaria nella misura di 5 punti percentuali calcolati sui compensi pattuiti a tacitazione di ogni pretesa e previa apposita liberatoria al riguardo. Tale clausola è inserita obbligatoriamente nell'assetto relativo alle obbligazioni contrattuali di cui al precedente articolo.

2. Il recesso da parte del Consorzio opererà anche nel caso di accertamento di carenza di uno dei requisiti richiesti per l'affidamento dell'incarico. In tal caso l'incaricato ha diritto al solo pagamento del lavoro eseguito, delle spese documentabili sostenute.

3. Il collaboratore può recedere dal contratto, dando un preavviso scritto di almeno trenta giorni, tramite raccomandata con avviso di ricevimento e a fronte di un corrispettivo, a titolo di penalità, calcolato in 5 punti percentuali sul compenso pattuito. Tale clausola è inserita obbligatoriamente nell'assetto relativo alle obbligazioni contrattuali di cui al precedente articolo.

4. Se l'esecuzione dell'oggetto dell'incarico diventa impossibile per cause non imputabili alle parti, il contratto è risolto di diritto.

5. Se la prestazione è divenuta parzialmente impossibile, il collaboratore incaricato ha diritto ad ottenere il pagamento solo del lavoro eseguito, oltre alle spese vive anticipate e documentate.

6. Qualora il collaboratore non provveda a rendere le prestazioni affidate secondo le condizioni pattuite, il Dirigente diffida per iscritto lo stesso ad adempiere, fissando un termine non superiore a 15 giorni. Trascorso inutilmente il termine fissato, il Consorzio può recedere dal contratto, fatto comunque salvo il diritto al risarcimento del danno subito.

7. Negli atti di incarico sono inserite, a cura del Dirigente responsabile, apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento, approvato con D.P.R. 62/2013, e dal Codice di Comportamento dei dipendenti del Consorzio.

### **Art. 20 - Disposizioni finali**

1. Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme di legge e di regolamento nazionali che regolano la materia.